

1.3.1 *La regolamentazione regionale dell'apprendistato*

Il nuovo disposto dell'art. 3 del TUA trova diverse modalità e livelli di regolamentazione nei territori. A distanza di poco più di sei mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa, pressoché tutte le Regioni e le Province Autonome hanno definito norme di regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; fa eccezione la Regione Sardegna, che ha considerato prioritaria la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, rinviando a successiva regolamentazione l'apprendistato di primo livello, mentre la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Valle d'Aosta e Lazio hanno avviato tavoli di concertazione con le Parti sociali per la definizione del nuovo sistema di apprendistato.

Le regolamentazioni regionali definite in attuazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 167/2011 hanno portata più o meno ampia. Infatti, mentre alcune Regioni (Umbria, Molise, Campania, Puglia) hanno inserito nei provvedimenti di recepimento del TUA un esplicito rinvio a una successiva regolamentazione per la definizione delle specifiche di attuazione ed articolazione della formazione, altre Regioni (come, ad esempio, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna), hanno regolamentato ed articolato nel dettaglio la disciplina dell'apprendistato di primo livello, definendo, in alcuni casi, un'offerta formativa specifica attraverso l'emanazione di Avvisi pubblici.

Figura 1: attuazione regionale dell'art. 3 del d.lgs. 167/2011



In attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 15 marzo 2012, le Amministrazioni rimandano al Repertorio delle figure professionali per le qualifiche e i diplomi professionali previste nel d.lgs. 226/2005 e integrate dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 19 gennaio 2012. Fanno eccezione il Friuli Venezia Giulia, che prevede

una più ampia declinazione di ulteriori 33 profili regionali, e la Provincia Autonoma di Bolzano, che eredita nel nuovo sistema le 104 figure professionali del regime precedente, ampliandole a 108, articolate in 59 figure di operatore (percorsi triennali) e 49 figure di tecnico (percorsi quadriennali).

Gli standard di riferimento, sia per le competenze di base e trasversali che per quelle tecnico-professionali (comuni e specifiche), sono quelli dei percorsi triennali e quadriennali dell'istruzione e formazione professionale a tempo pieno; spetta alle Regioni e alle Province Autonome definire le modalità di attuazione dei percorsi nel caso dell'apprendistato, specificandone la durata, l'articolazione e le modalità di erogazione della formazione.

Lo schema 1 riassume gli aspetti prevalenti dei diversi approcci adottati sul territorio da alcune Amministrazioni regionali e provinciali che hanno disciplinato l'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale ed hanno articolato nel dettaglio l'offerta formativa per l'apprendistato di primo livello.

Schema 1 – La disciplina della formazione per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in alcuni territori

Formazione strutturata (ore annue)		
Regione/P.A.	15-17 anni	18 – 25 anni
Piemonte	990 ore di formazione struttura, di cui 320 ore di formazione esterna e 180 ore di formazione interna + 490 ore di formazione interna non strutturata	790 ore di formazione struttura, di cui 140 ore di formazione esterna e 260 ore di formazione interna + 390 ore di formazione non strutturata interna
	Per il diploma professionale: 950 ore di formazione strutturata, di cui 250 ore di formazione interna e 230 ore di formazione esterna + 470 ore di formazione non strutturata interna	
Lombardia	400 ore annue di formazione esterna o interna + 52 ore riservate ad azioni di supporto + ulteriori ore integrative per gli apprendisti privi del titolo di studio del primo ciclo di istruzione	
PA di Bolzano	400 ore annue di formazione formale	400 ore annue di formazione formale
	Nel caso di apprendistato per la qualifica, la formazione formale viene, di regola, realizzata dalle scuole professionali provinciali. Al quarto anno di apprendistato per il diploma professionale si prevedono ulteriori 400 ore articolate in: 160 ore di formazione formale presso le scuole professionali e 240 ore di formazione extrascolastica (corsi di formazione continua, e-learning, formazione on the job).	
Veneto	440 ore annue, di cui 120 ore di formazione interna e 320 ore di formazione esterna	440 ore annue, di cui 320 ore di formazione interna e 120 di formazione esterna
Friuli Venezia Giulia	500 ore, di cui 300 ore annue di formazione strutturata esterna + 200 ore di formazione strutturata in impresa	400 ore, di cui 80 ore annue di formazione strutturata esterna + 320 ore di formazione strutturata in impresa
Liguria	990 ore di formazione struttura, di cui	990 ore di formazione struttura, di cui

Formazione strutturata (ore annue)		
Regione/P.A.	15-17 anni	18 – 25 anni
	554 ore di formazione esterna e 200 ore di formazione interna + 236 ore di formazione non strutturata interna	524 ore di formazione esterna e 200 ore di formazione interna + 266 ore di formazione non strutturata interna
	Per il diploma professionale: 990 ore di formazione struttura, di cui 440 ore di formazione interna e 200 ore di formazione esterna + 236 ore di formazione non strutturata interna	
Emilia Romagna	1.000 ore di formazione formale, di cui 650 ore di formazione esterna	400 ore di formazione, di cui almeno 100 ore di formazione esterna + 100 ore di formazione esterna per percorsi di riallineamento agli standard delle competenze di base
Toscana	990 ore, di cui 600 ore di formazione interna ed esterna + 390 ore di formazione interna	
Abruzzo	700 ore	400 ore

Fonte: elaborazione Isfol su dati delle Regioni e Province Autonome.

Le informazioni sintetizzate mostrano un quadro piuttosto diversificato sull'intero territorio.

Il primo elemento che emerge dall'analisi della regolamentazione regionale dell'apprendistato per la qualifica riguarda le rilevanti differenze tra le Regioni nella previsione di durata del percorso formativo: tre Amministrazioni (Lombardia, Marche e Provincia Autonoma di Bolzano) hanno scelto di accogliere la soglia minima di 400 ore annue prevista dall'Accordo del 15 marzo 2012; Piemonte, Liguria e Toscana hanno assunto per i corsi in apprendistato la stessa durata prevista per i percorsi triennali e quadriennali del sistema di istruzione e formazione (minimo 990 ore annue), gli altri territori, invece, hanno adottato scelte diversificate.

Un secondo aspetto rilevante è rappresentato dalle differenze nella regolamentazione regionale dell'apprendistato di primo livello relative alla durata e/o all'articolazione del percorso formativo in base all'età dell'apprendista. Alcuni sistemi regionali prevedono, per i giovani under 18, un monte ore di formazione più ampio rispetto a quello definito per i maggiorenni (Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna e Abruzzo); questa differenza nella durata è giustificata dal fatto che l'apprendistato di primo livello permette anche l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione e quindi deve prevedere l'acquisizione di ulteriori competenze di base. Accanto o in alternativa alla distinzione dei percorsi in base all'età, alcune Regioni (Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Liguria) hanno previsto, per i percorsi formativi rivolti agli apprendisti maggiorenni, un monte ore maggiore per la formazione da realizzarsi all'interno dell'azienda, al fine di promuovere l'apprendimento, sia formale che non formale, all'interno del contesto produttivo.

A livello generale, inoltre, viene riconosciuta una riduzione del monte ore di formazione in base ai crediti formativi in ingresso o al titolo di studio posseduto. In alcuni casi (Piemonte, Abruzzo, Toscana, Marche) viene definita l'articolazione dei percorsi di formazione, come nell'esempio seguente:

- percorsi triennali: giovani con sola licenza di scuola secondaria di primo grado, che non hanno frequentato istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e che sono privi di esperienza lavorativa. Assenza di crediti in ingresso;
- percorsi biennali: giovani con licenza di scuola secondaria di I grado, che hanno frequentato almeno un anno istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa. Presenza di crediti in ingresso;
- percorsi annuali: giovani con licenza di scuola secondaria di I grado, che hanno frequentato almeno due anni di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa. Presenza di crediti in ingresso.

La stretta correlazione tra i percorsi formativi in apprendistato di primo livello e i percorsi d'istruzione e formazione professionale, ha spinto alcune Amministrazioni regionali ad estendere l'offerta formativa prevista per la IeFP anche al canale dell'apprendistato. Le modalità, tuttavia, variano da regione a regione. L'Emilia Romagna, ad esempio, ha adottato tale scelta in via temporanea, la Lombardia prevede forme di raccordo tra i due canali di formazione e quindi in alternativa ad un'offerta formativa specifica, mentre il Veneto la prevede esclusivamente per la formazione strutturata interna.

La formazione professionale per l'apprendistato è affidata dalla maggior parte delle Amministrazioni regionali a soggetti accreditati per la macrotipologia formazione iniziale (o sotto declinazioni della stessa), oppure per la formazione continua. Con la nuova disciplina, alcune Regioni hanno optato per una scelta più mirata, individuando soggetti specifici per l'erogazione della formazione. E' il caso del Friuli Venezia Giulia che, nell'attesa dell'individuazione di altri soggetti attraverso una procedura di evidenza pubblica, ha assegnato a una sola Associazione Temporanea l'attuazione delle attività formative dedicate all'apprendistato per la qualifica; e della Toscana che affiderà, per ciascuna Provincia e area/Figure Professionali, le attività a un solo soggetto attuatore costituito in ATS.

Le modalità di erogazione della formazione vengono dettagliate esclusivamente dalla Regione Veneto, che, anche per l'apprendistato di primo livello, come per il professionalizzante, ha previsto percorsi realizzati in modalità full immersion (*learning week*), organizzati a livello interprovinciale e/o regionale per tutte le figure/profili regionali. La formazione strutturata è quindi concentrata in 5 giornate consecutive, garantendo una continuità nell'apprendimento.

Dall'analisi dei nuovi sistemi regionali, inoltre, emerge un'importante novità che coinvolge a livello territoriale gli Enti bilaterali. Infatti, il ricorso a un ruolo più attivo della bilateralità non viene richiamato unicamente dalla normativa nazionale, che nel caso dell'apprendistato per la qualifica si riferisce esclusivamente alle modalità di erogazione della formazione aziendale, ma anche dalle regolamentazioni territoriali, quali quelle della Lombardia e del Veneto, che prevedono forme di collaborazione e raccordo tra Agenzie formative ed Enti bilaterali già nella fase progettuale dell'offerta formativa.

In conclusione, il d.lgs. 167/2011 sembra avere sbloccato le amministrazioni regionali, spingendole a regolamentare la tipologia di apprendistato rivolto ai soggetti più deboli del mercato del lavoro: i minorenni ed i giovani privi di titolo di studio. Infatti, se il disposto dell'art. 49 del d.lgs. 276/2003 è stato attuato soltanto da due Regioni: Lombardia e Veneto, l'art. 3 del Testo Unico dell'Apprendistato è stato regolamentato nella gran parte del territorio nazionale, anche se, dopo i primi sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'apprendistato, soltanto due Regioni, il Piemonte e la Lombardia, hanno definito, attraverso la pubblicazione di Avvisi pubblici, una specifica offerta formativa.